

Penale Sent. Sez. 5 Num. 57159 Anno 2018

Presidente: SABEONE GERARDO

Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA

Data Udiienza: 23/11/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto dalle parti civili:

1. Lussu Pier Angelo, nato a Carbonia il 12/03/1946
2. Lussu Laura, nata a Gardone Val Trompia il 09/06/1986

nel procedimento a carico di:

1. CIMAROLLI OTTAVIO nato a BONDONE il 09/03/1954
2. CIMAROLLI CRISTIAN nato a GARDONE VAL TROMPIA il 10/02/1980
3. BONERA LUCIA nata a VILLA CARCINA il 04/12/1958

avverso il provvedimento del 10/03/2016 della CORTE di APPELLO di BRESCIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piero Gaeta, che ha chiesto di rimettere in termini gli istanti, ex art. 175 cod. proc. pen., per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 680/16 emessa in camera di consiglio dalla Corte di appello di Brescia in data 10 marzo 2016.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Brescia, in riforma della decisione del Tribunale che aveva condannato gli imputati anche agli effetti civili, ha dichiarato *de plano* l'estinzione dei reati per prescrizione.

2. Avverso il provvedimento ricorrono le parti civili, Lussu Laura e Lussu Pier Angelo.

2.1 I ricorrenti chiedono la rimessione in termini per proporre impugnazione e denunciano la nullità del provvedimento perché emesso *de plano*, in violazione del principio del contraddittorio, senza neppure provvedere sull'azione civile in spregio al disposto dell'art. 578 cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.

2. Dal tenore complessivo del ricorso si ricava che i ricorrenti propongono istanza di rimessione in termini e contestuale impugnazione della sentenza di secondo grado perché affetta da nullità.

3. Sotto il primo profilo, l'istanza è infondata.

Effettivamente la sentenza impugnata non risulta notificata alle parti civili, tuttavia, in tale situazione, non occorre provvedere ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., considerato che, in difetto di notifica, i termini per impugnare non sono mai decorsi per dette parti.

4. Sotto il secondo profilo, il ricorso è fondato.

4.1 Vengono in rilievo i principi dettati dalle Sezioni Unite Iannelli (n. 28954 del 27/04/2017).

«Nel giudizio d'appello non è consentita la pronuncia di sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 ovvero dell'art. 129 cod. proc. pen. (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 33741 del 04/05/2016, Ventrella, Rv. 267498; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa, Rv. 265700; Sez. 6, n. 28478 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862)».

«La disciplina del proscioglimento predibattimentale di cui all'art. 469 cod. proc. pen. è dettata specificamente per il giudizio di primo grado, ma non può ritenersi applicabile nel giudizio di appello, in quanto ad essa non effettua alcun

rinvio, esplicito o implicito, il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen.».

«Né la pronuncia *de plano* può essere emessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio, per cui il richiamo contenuto in quest'ultima disposizione ad «ogni stato e grado del processo» deve essere riferito al giudizio in senso tecnico, ossia al dibattimento di primo grado o ai giudizi in appello e in cassazione, atteso che, solo in tali ambiti, venendosi a realizzare la piena dialettica processuale fra le parti, il giudice dispone di tutti gli elementi per la scelta della formula assolutoria più favorevole per l'imputato (cfr. Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, De Rosa, Rv. 230529; Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403; Sez. U, n. 3027 del 19/12/2001, dep. 2002, Angelucci, Rv. 220555)».

«Non v'è dubbio, pertanto, che la sentenza predibattimentale di appello, di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione, emessa *de plano*, sia viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 3027 del 2002, Angelucci, cit.; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa, Rv. 265700-01; Sez. 6, n. 10960 del 25/02/2015, Tavecchio, Rv. 262833; Sez. 6, n. 28478 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862; Sez. 2, n. 42411 del 04/20/2012, Napoli, Rv. 254351; Sez. 6, n. 24062 del 10/05/2011, Palau Giovannetti, Rv. 250499)».

«Il contraddittorio tra le parti ha valore di rango costituzionale (art. 111, secondo comma, Cost.), ampiamente valorizzato dalla giurisprudenza EDU, ed è il postulato indefettibile di ogni pronuncia terminativa del processo, la cui violazione è il paradigma da cui traggono origine tutte le forme di nullità previste dal codice di rito».

«Una sentenza emessa senza la preventiva interlocuzione delle parti processuali necessariamente integra la massima violazione del contraddittorio e, quindi, risulta viziata da nullità assoluta ed insanabile».

4.2 Nel caso deciso dalle Sezioni Unite Iannelli non vi era costituzione di parte civile, quindi si poneva il problema se fosse pregiudiziale la declaratoria di estinzione del reato o la causa di nullità. Nodo interpretativo sciolto dalle Sezioni Unite a favore della "sopravvivenza" della declaratoria di prescrizione.

4.3 Nella fattispecie in esame, invece, la presenza delle parti civili precludeva alla Corte di appello la possibilità di pronunciare *de plano* una sentenza di prescrizione, capace di "resistere" alla causa di invalidità derivante dalla omessa citazione della parte civile, poiché nonostante l'estinzione del reato

per prescrizione, residua in capo al giudice di appello, a mente dell'art. 578 cod. proc. pen., l'obbligo di decidere sugli effetti civili (Sez. 5, n. 21172 del 19/12/2016, dep. 2017, Agaci, Rv. 270047).

5. Discende che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per il giudizio.

P.Q.M.


Qualificata l'impugnazione come ricorso avverso la sentenza 10 marzo 2016 Corte di appello di Brescia, annulla senza rinvio la sentenza stessa e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Brescia per il giudizio.

Così deciso il 23/11/2018

Il Consigliere estensore
Elisabetta Maria Morosini



Il Presidente
Gerardo Sabeone



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE